



R O S S I & A S S O C I A T I

C o r p o r a t e A d v i s o r s

Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano

www.rossiassociati.it

Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377

NEWS SETTIMANALE

aprile 2011 – n.3

Tutte le informazioni sono tratte, previa critica rielaborazione, da normativa, riviste e stampe specializzate

*Per ulteriori informazioni contattare direttamente lo Studio
(Tel.02/874271 – Fax 02/72099377, e-mail: info@rossiassociati.com).*

IL RIMBORSO AI TRANSFRONTALIERI

In arrivo la possibilità di rimborsi per i frontalieri svizzeri. I residenti all'estero (per esempio italiani) che lavorano in territorio elvetico a cui non sono state riconosciute dalla Svizzera le stesse deduzioni applicabili ai contribuenti con domicilio o dimora fiscale nel paese, né le deduzioni nel proprio Stato di residenza, potranno far valere il divieto di discriminazione sancito dall'articolo 2 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sulla libera circolazione delle persone, anche dopo il termine ultimo del 31 di marzo dell'anno successivo.

Unica condizione, il reddito percepito dal frontaliere in Svizzera dovrà ammontare a non meno del 90% del totale delle sue fonti di reddito. È quanto stabilito da una storica sentenza del Tribunale federale elvetico che ha sancito un limite alle discriminazioni subite dai frontalieri ammettendo la possibilità di richiedere le detrazioni degli interessi passivi di un mutuo ipotecario, delle spese effettive di trasporto dal domicilio al luogo di lavoro o degli alimenti versati al coniuge divorziato e ai figli. Tutto questo, con effetto retroattivo.

La legge non prevede nessun termine di prescrizione entro cui il contribuente sia tenuto a presentare la propria richiesta di restituzione, tuttavia, la dottrina ammette che la richiesta di pagamento di arretrati da parte dell'autorità fiscale o la richiesta di restituzione da parte del contribuente debbano essere soggetti a prescrizione anche in assenza di una base legale esplicita. In tal caso, è necessario rapportarsi a disposizioni di altre leggi con pretese analoghe. La dottrina ritiene che si possa adottare un termine di prescrizione di cinque anni applicando per analogia l'articolo 120 Lfd concernente il diritto di tassare, nonché le norme relative ad altre imposte prelevate mediante autotassazione come l'imposta di bollo federale e l'imposta preventiva. Per richiedere il ritorno delle detrazioni sarà sufficiente rivolgersi all'autorità fiscale competente del cantone utilizzando il formulario apposito pubblicato sul sito web della Divisione delle contribuzioni, per ottenere il rimborso dell'eccedenza versata all'erario durante gli ultimi cinque anni (dal 2006 al 2010).

Oltre a questo, il Canton Ticino prevede il pagamento degli interessi sull'eccedenza versata che in media, a seconda del periodo fiscale e del tipo d'imposta (federale o cantonale), variano tra il 3 e il 4%.